



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**Commissione di studio per elaborare proposte in tema di revisione del sistema sanzionatorio e per dare attuazione alla legge delega 28 aprile 2014, n. 67 in materia di pene detentive non carcerarie e di depenalizzazione
(D.M. 27 maggio 2014 - Presidente Prof. Francesco Palazzo)**

Schema di:

Decreto legislativo recante “Disposizioni per l’abrogazione di alcuni reati previsti dal codice penale e per l’introduzione di illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili, in attuazione della delega di cui al comma 3 dell’art. 2 della l. 28 aprile 2014, n. 67”

(15 dicembre 2014)

RELAZIONE

1. L'art. 2, comma 3, lett. a), c), d) ed e), l. 28 aprile 2014, n.67, conferisce delega al governo in ordine alla riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e alla contestuale introduzione di sanzioni civili. In particolare, da un lato, la lett. a) della disposizione citata, delega il Governo a procedere all'abrogazione dei reati previsti da specifiche disposizioni del codice penale; dall'altro, la successiva lett. c), *“fermo il diritto al risarcimento del danno”*, conferisce il mandato al Governo di *“istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili in relazione ai reati di cui alla lettera a)”*. Dopo aver ribadito il *“carattere aggiuntivo”* della sanzione pecuniaria civile *“rispetto al diritto al risarcimento del danno dell'offeso”*, la lett. d) della disposizione in esame stabilisce che il legislatore delegato indichi *“tassativamente”*: 1) *“le condotte alle quali” si applica la sanzione pecuniaria civile*; 2) *“l'importo minimo e massimo della sanzione”*; 3) *“l'autorità competente ad irrogarla”*. La successiva lett. e) individua, infine, con particolare analiticità i criteri di commisurazione della sanzione in esame.

Il legislatore delegante intende, dunque, depenalizzare alcune ipotesi delittuose previste nel codice penale a tutela della fede pubblica, dell'onore e del patrimonio, che sono accomunate dal fatto di incidere su interessi di natura privata e di essere procedibili a querela, ricollocandone il disvalore sul piano delle relazioni private. S'intende riconsiderare il ruolo tradizionalmente compensativo attribuito alla responsabilità civile nel nostro ordinamento, affiancando alle sanzioni punitive di natura amministrativa un ulteriore e innovativo strumento di prevenzione dell'illecito, nella prospettiva del rafforzamento dei principi di proporzione, sussidiarietà ed efficacia dell'intervento penale.

Non si può fare a meno di notare che i principi di delega siano di particolare ampiezza. La Commissione si è, pertanto, preliminarmente ed approfonditamente impegnata nel tentativo di delineare la *“fisionomia”* di un istituto che non trova sostanzialmente precedenti in termini nel nostro ordinamento. Sono stati individuati quali criteri di riferimento emergenti dalla delega: a) la funzione, per un verso, ultra-compensativa e, per l'altro, preventiva e repressiva, assegnata dal legislatore all'istituzione di *“adeguate sanzioni civili pecuniarie”*; b) l'esigenza di tipizzazione legislativa degli illeciti civili e di predeterminazione dei livelli sanzionatori.

In conclusione, il presente schema di decreto delegato muove dal presupposto che il legislatore delegante intenda introdurre nel nostro ordinamento una nuova categoria di illeciti, nella prospettiva della valorizzazione della funzionalità preventiva della responsabilità civile. Il fondamento e la premessa di carattere costituzionale delle sanzioni pecuniarie civili sono individuabili nell'art. 23 Cost., sotto il profilo dell'indefettibile previsione legale di presupposti e conseguenze sanzionatorie. A tale referente si collegano le *“garanzie”* (sostanziali e processuali) che devono essere estese all'autore del fatto, al fine dell'osservanza dei vincoli sovranazionali in tema di sanzioni punitive, tenuto conto dei profili di omogeneità

funzionale intercorrenti tra le fattispecie penali oggetto di “depenalizzazione” e le nuove figure di “illecito civile”.

2. Lo schema di decreto legislativo si articola in tre Capi. Il primo (*Abrogazione di reati e modifiche al codice penale*) ha ad oggetto sia l’abrogazione delle disposizioni del codice penale disposta dalla legge delega (art. 2, comma 3, lett. a)), sia le modificazioni che risulta necessario apportare alla formulazione di determinate disposizioni codicistiche, in conseguenza dell’intervento legislativo in esame.

L’**articolo 1** (*Abrogazione di reati*) **comma 1, lett. c), d) ed e)**, indica gli articoli del codice penale che sono integralmente ed espressamente abrogati dalla legge delega (art. 2, comma 3, lett. a), nn. 2), 3) e 6), l. 67/2014): si tratta degli artt. 594 (*Ingiuria*), 627 (*Sottrazione di cose comuni*) e 647 c.p. (*Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito*). Alla luce della prescrizione (art. 2, comma 3, lett. a), n.1) -rivolta al delegato- di abrogare i “*delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo III, limitatamente alle condotte relative a scritture private, ad esclusione delle fattispecie previste all’articolo 491*” (ossia dei documenti privati equiparati ad atti pubblici agli effetti della pena), l’**articolo 1, comma 1, lett. a) e b)**, dello schema di decreto, estende l’effetto abrogativo agli artt. 485 (*Falsità in scrittura privata*) e 486 (*Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato*) c.p.

L’**articolo 2** (*Modifiche al codice penale*) dello schema di decreto ha, invece, oggetto le modificazioni che, a seguito dell’abrogazione degli articoli poc’anzi citati, devono essere apportate alla formulazione: *a)* di disposizioni che, pur non essendo integralmente abrogate, includono nel proprio campo di applicazione ipotesi oggetto di depenalizzazione; *b)* di disposizioni che si collegano (più o meno espressamente) ad articoli oggetto di abrogazione. Nell’elaborazione dello schema di decreto si è partiti dal presupposto secondo cui l’adeguamento delle disposizioni interessate solo ‘indirettamente’ dall’intervento di abrogazione/depenalizzazione rappresenti un adempimento non esplicitato dalla legge delega, ma da essa inevitabilmente presupposto, in chiave di coordinamento logico-sistematico e di funzionalità applicativa.

Merita segnalare, in particolare, la riformulazione dell’art. 491 c.p. al fine di estendere la rilevanza penale delle condotte di falsificazione, previste dagli artt. 476 (e 486), 487 e 488 c.p. con riferimento agli atti pubblici, agli oggetti materiali presi in considerazione dalla legge delega in funzione delimitativa della portata della depenalizzazione: e cioè, il testamento olografo, la cambiale o il titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore.

3. Più dettagliatamente si dà conto qui di seguito degli adattamenti resisi necessari sul codice penale, sottolineando peraltro come essi derivino dalla abrogazione di cui all’art. 1 dello schema, senza sostanziali implicazioni valutative.

A) Nell'ambito dei delitti previsti in materia di falsità in atti, si è dovuto, in primo luogo, adattare il testo normativo degli artt. 488 (*Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali*), 489 (*Uso di atto falso*) e 490 (*Soppressione, distruzione o occultamento di atti veri*) c.p., alla sopravvenuta esclusione della rilevanza penale delle condotte aventi ad oggetto scritture private diverse dal testamento olografo o dalla cambiale o titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore. Alla luce dell'abrogazione dell'art. 486 c.p., è stato riformulato l'art. 488 c.p., eliminando il riferimento alle 'scritture private' e circoscrivendo il richiamo (in precedenza esteso ai "due articoli precedenti", in funzione di applicazione 'residuale') al solo articolo art. 487 c.p. (**articolo 2, comma 1, lett. a)**). In conseguenza della soppressione dell'art. 485 c.p., con l'**articolo 2, comma 1, lett. b)**, è stato abrogato il secondo comma dell'art. 489 c.p., avente ad oggetto l'ipotesi di uso di atto falso in scrittura privata, da parte di chi non sia concorso nella falsità (l'ipotesi particolare dell'uso di testamento olografo o di cambiale o titolo di credito falso, da parte di chi non sia concorso nella falsità, viene presa in considerazione dall'art. 491, comma 2 c.p.). Per quel che concerne l'art. 490 c.p., il riferimento alla scrittura privata vera è stato sostituito dal richiamo al testamento olografo o alla cambiale o titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, in aggiunta al dolo specifico contemplato dall'art. 489, comma 2, c.p. (in origine applicabile per mezzo dell'art. 490, comma 2, c.p.); risultando ormai priva di qualunque funzionalità in rapporto alle falsità in scritture private eccettuate dalla depenalizzazione (alle quali la previsione in tema di dolo specifico risulta *de plano* applicabile, per effetto della riformulazione degli artt. 490 e 491 c.p.), anche il capoverso dell'art. 490 c.p. è stato oggetto di abrogazione (**articolo 2, comma 1, lett. c)**).

In sede di riformulazione dell'art. 491 c.p. (la cui nuova rubrica è la seguente: "*Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito*"), ad opera dell'**articolo 2, comma 1, lett. d)**, la rilevanza penale delle condotte di falsificazione prese in considerazione agli artt. 476 (482), 487 e 488 c.p., con riferimento agli atti pubblici, è stata estesa agli oggetti materiali presi in considerazione dalla legge delega, in funzione limitativa della portata dell'intervento di depenalizzazione: il testamento olografo, la cambiale o il titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore. Per effetto dell'abrogazione degli artt. 485 e 486 (e della riscrittura dell'art. 488) c.p., la natura giuridica della disposizione di cui all'art. 491, comma 1, c.p. è destinata, dunque, a mutare: al posto dell'originaria circostanza aggravante (applicabile agli artt. 485, 488 e 490 c.p.), subentra una nuova fattispecie autonoma. Viene, inoltre, confermato il trattamento sanzionatorio già previsto nella formulazione originaria dell'art. 491 c.p. (in luogo della pena stabilita dall'articolo 485 c.p. per le falsità materiali in scrittura privata), ossia l'applicabilità delle pene "rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482" (a seconda che il fatto sia commesso dal pubblico ufficiale oppure da un soggetto privato). Il capoverso dell'art. 491 c.p. concerne la disciplina applicabile al soggetto che, non avendo preso parte alla falsificazione, faccia uso degli atti suddetti (testamento olografo, cambiale, ecc.), rinviando *-quod poenam-* alla previsione di cui all'art. 489 c.p. (uso di atto pubblico falso).

In conseguenza del venir meno della rilevanza penale delle falsità aventi oggetto scritture private (e della sostanziale inapplicabilità della disposizione alle falsità in scritture private eccettuate dalla depenalizzazione), è stato eliminato dalla formulazione dell'artt. 491-bis c.p. (*Documenti informatici*) il riferimento ai documenti informatici privati aventi efficacia probatoria (**articolo 2, comma 1, lett. e)**). Infine, il disposto dell'art. 493-bis c.p. (*Casi di perseguibilità a querela*) è stato adeguato: a) all'abrogazione degli artt. 485 e 486 c.p., eliminando il riferimento ai predetti articoli; b) alla riformulazione degli artt. 488, 489 e 490 e 491 c.p., con la conseguente limitazione del campo di applicazione dell'art. 493-bis c.p. alle sole disposizioni aventi ad oggetto condotte incidenti su un testamento olografo o su una cambiale o titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore (artt. 490 e 491 c.p.), prevedendo la procedibilità d'ufficio, nel primo caso, e la punibilità a querela della persona offesa, nel secondo (**articolo 2, comma 1, lett. f)**).

B) Nell'ambito delle disposizioni poste a tutela dell'onore, è stato necessario adattare il testo degli artt. 596 (*Esclusione della prova liberatoria*), 597 (*Querela della persona offesa ed estinzione del reato*) e 599 (*Ritorsione e provocazione*) c.p., all'abrogazione dell'art. 594 c.p., circoscrivendo il raggio di operatività delle previsioni in essi contenute alla sola fattispecie di diffamazione (**articolo 2, comma 1, lett. g, h ed i)**).

C) Il terzo e ultimo settore preso in considerazione in sede di adeguamento delle disposizioni codicistiche è rappresentato dai delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose. L'art. 2, comma 3, lett. a), n.4, della legge delega, circoscrive l'effetto abrogativo alle ipotesi cui agli artt. 631 (*Usurpazione*), 632 (*Deviazione di acque e modificazioni dello stato dei luoghi*) e 633 (*Invasione di terreni o edifici*), primo comma, c.p., "escluse le ipotesi di cui all'art. 639-bis" (*Casi di esclusione della perseguibilità a querela*), ovvero i casi in cui le condotte tipiche riguardino oggetto acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico. Il testo degli artt. 631, 632 e 633 c.p. è stato adattato alla sopravvenuta esclusione della

rilevanza penale delle ipotesi -procedibili a querela- aventi ad oggetto acque, fondi o immobili privati (**articolo 2, comma 1, lett. l), m) e n)**). Avendo il legislatore delegante circoscritto l'abrogazione al primo comma dell'art. 633 c.p., concernente l'invasione di terreni o edifici privati altrui, è stata mantenuta la rilevanza penale dell'ipotesi di cui al secondo comma della predetta disposizione, avente ad oggetto la commissione del fatto da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi, su terreni o edifici di natura pubblica o privata. Poiché tale ipotesi assume natura accessoria rispetto all'incriminazione di cui al primo comma e natura autonoma nei casi di commissione del fatto su immobili di natura privata, si è reso necessario aggiungere un nuovo comma (il terzo), recante una fattispecie incriminatrice autonoma che (per evitare esiti irragionevoli in rapporto ai limiti edittali della sanzione pecuniaria civile, cui è sottoposta la correlativa figura di illecito civile, ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. h), dello schema di decreto) è stata sottoposta al medesimo trattamento sanzionatorio di cui al secondo comma dell'art. 633 c.p. (**articolo 2, comma 1, lett. n)**). Giacché l'art. 2, comma 3, lett. a), n.5, della delega prevede l'abrogazione del (solo) primo comma dell'art. 635 c.p. (*Danneggiamento*), si è dovuto procedere alla riformulazione di tale disposizione, con la contestuale 'trasformazione' delle ipotesi circostanziali di cui al comma secondo di tale articolo in corrispondenti fattispecie autonome (**articolo 2, comma 1, lett. o)**). Le modifiche apportate in chiave di coordinamento agli artt. 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies c.p., dipendono dal fatto che il riferimento normativo alla "circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635" non è più attuale, in quanto 'superato' dalla nuova formulazione dell'art. 635 c.p. (**articolo 2, comma 1, lett. p), q), r) e s)**). Una volta circoscritto e adeguato il contenuto normativo degli artt. 631, 632 e 633, primo comma, c.p., al disposto dell'art. 2, comma 3, lett. a), n.4) della legge delega, non ha più senso mantenere in vigore l'art. 639-bis c.p. In origine la *ratio* di quest'ultima disposizione era quella di sottrarre al regime di perseguibilità a querela i casi in cui le condotte incriminate agli artt. 631, 632, 633 e 636 c.p. riguardassero oggetti materiali di interesse pubblico. A seguito dell'intervento di depenalizzazione, le uniche ipotesi procedibili a querela risultano quelle previste dall'art. 636 c.p. (*introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo*): risulta, pertanto, più razionale incidere direttamente sulla formulazione di quest'ultima disposizione, prevedendo all'ultimo comma la procedibilità d'ufficio nel caso in cui il fatto sia commesso su fondi, terreni o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico (**articolo 2, comma 1, lett. t)**, e disporre l'abrogazione dell'(ormai superfluo) art.639-bis c.p. (**articolo 2, comma 1, lett. u)**).

4. Il Capo secondo, intitolato "*Illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili*", ha ad oggetto sia la tipizzazione degli illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili, in attuazione dell'art.2, comma 3, lett. c) e d), della legge delega, sia le norme di disciplina di carattere sostanziale e processuale.

Tra quest'ultime, assume particolare rilievo l'**articolo 3** (*Responsabilità civile per gli illeciti sottoposti a sanzione pecuniaria civile*), che costituisce la norma fondante del nuovo sistema.

Il primo comma della disposizione citata prevede che, qualora siano commessi dolosamente, i fatti previsti dall'articolo seguente obblighino, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, a norma delle leggi civili, anche al pagamento della sanzione civile pecuniaria stabilita dalla legge. La commissione di uno di tali illeciti in forma dolosa può comportare, dunque, sia l'imposizione di una sanzione restitutoria o risarcitoria del danno, sia l'applicazione di una sanzione punitiva di natura civile: la previsione secondo cui in tanto l'illecito -produttivo di un obbligo di restituzione o di risarcimento del danno- può essere sottoposto a sanzione pecuniaria civile in quanto sia stato commesso dolosamente, si fonda sull'esigenza di adottare una scelta disciplinare omogenea rispetto al coefficiente soggettivo d'imputazione in origine previsto in sede penale ai fini della responsabilità.

Il secondo comma chiarisce che il termine prescrizione per l'obbligo del pagamento della sanzione pecuniaria civile è lo stesso di quello concernente il risarcimento del danno (richiamando espressamente l'art. 2947, primo comma, c.c.).

5. Per quel che concerne la tipizzazione degli illeciti, si è tenuto conto del tenore letterale della legge delega e, cioè, da un lato, della previsione dell'istituzione di sanzioni pecuniarie civili *“in relazione ai reati di cui alla lettera a)”* e, dall'altro, di quanto prescritto dalla delega a proposito dell'individuazione tassativa *“delle condotte alle quali si applica”* la sanzione pecuniaria civile. Alla luce di tali indicazioni, si è ritenuto che -al fine di evitare i rischi di un eccesso di delega- dal punto di vista del fatto tipico, si dovessero, in linea di principio, mantenere immutati i confini delle fattispecie abrogate. Per quanto concerne, invece, la determinazione dei limiti edittali, in conformità della prescrizione proveniente dal delegante di indicare tassativamente *“l'importo minimo e massimo della sanzione”* (art. 2, comma 3, lett. d), n.1)), si è ritenuto preferibile, considerato l'“ambientamento” civilistico delle sanzioni pecuniarie, ricorrere alla previsione di due distinte clausole generali sanzionatorie, caratterizzate da un grado di crescente afflittività: la prima spazia da euro cento ad euro ottomila; la seconda da euro duecento ad euro dodicimila. Conseguentemente, gli illeciti civili sono stati ripartiti in due gruppi corrispondenti alle due previsioni sanzionatorie, secondo la loro diversa gravità desunta dalle originarie comminatorie penali.

Con particolare riferimento all'illecito di ingiuria, si è proceduto ad adattare i contenuti normativi dell'art. 599 c.p. al nuovo contesto della tutela sanzionatoria civile: si prevede, infatti, che il giudice possa non applicare la sanzione pecuniaria civile sia in caso di ritorsione (**articolo 4, comma 2**), sia in caso di provocazione (**articolo 4, comma 3**). Si è ritenuto, inoltre, inopportuno prevedere per l'illecito civile di ingiuria una disposizione analoga a quella contemplata dall'art. 596 c.p., in tema di esclusione della prova liberatoria: alla base di tale scelta, si pongono sia esigenze di semplificazione, sia, soprattutto, la convinzione che, a seguito della depenalizzazione dell'ingiuria, sia preferibile rimettere la questione al prudente apprezzamento del giudice civile. Infine, si è ritenuto che le ipotesi di *“ingiuria qualificata”*, in cui l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in presenza di più persone (originariamente previste dall'art. 594, commi 3 e 4, c.p.), siano punibili in base al secondo e più grave “scaglione” di pena (**articolo 4, comma 4, lett.e**)).

Con particolare riguardo poi agli illeciti civili aventi ad oggetto falsità in scritture private (**articolo 4, comma 4, lett. a), b), c) e d)**), si è ritenuto – in considerazione della stretta connessione con l'azione di risarcimento del danno – di eliminare i riferimenti normativi al fine di profitto, circoscrivendo la punibilità alle sole ipotesi effettivamente produttive di danno. In secondo luogo, la predetta clausola è applicabile alle

6. La delega non è certamente prodiga di principi e criteri direttivi per quel che concerne le *norme di disciplina* dei nuovi illeciti civili.

A seguito di un'ampia discussione, in cui si sono registrate opinioni diverse, la Commissione si è attestata intorno a due punti 'caratterizzanti': da un lato, l'esigenza di individuare nel *giudice civile* l'autorità competente ad irrogare le sanzioni pecuniarie civili; dall'altro, la scelta di devolvere a *favore dello Stato* (e, in particolare, della Cassa delle ammende) i proventi delle peculiari sanzioni in esame. Se la prima opzione appare la logica conseguenza del ruolo accessorio attribuito dal delegante all'istanza punitiva rispetto al profilo compensativo, la seconda soluzione non è imposta dalla legge delega. La previsione generale della destinazione del provento della sanzione allo Stato, che trova, ad es., nel già citato art. 709-ter comma 2, n.4, c.p.c., un significativo 'precedente legislativo', si inserisce in un quadro normativo caratterizzato –sul punto- da scelte dissonanti: nel nostro ordinamento sono previste, infatti, ipotesi in cui del provento della pena privata beneficia la persona offesa dall'illecito (è il caso, ad es., dell'art. 12, l.47/1948, c.d. legge sulla stampa, in riferimento alla riparazione pecuniaria, prevista in aggiunta rispetto al risarcimento dei danni). Da questo punto di vista, non si può nemmeno fare a meno di rilevare una terza possibilità in astratto, ovvero quella di prevedere che il provento della sanzione sia destinato in parte alla persona offesa, in parte allo Stato. La soluzione a favore della destinazione pubblicistica della sanzione è stata adottata sul presupposto secondo cui, tenuto conto della pregnante funzione "general-preventiva" e 'ultra-compensativa' sottesa alla minaccia della sanzione pecuniaria civile, nonché della vocazione pubblicistica di quest'ultima, risulterebbe distonico e incoerente prevedere che del provento della sanzione debba beneficiare la persona offesa.

7. Sulla base dei predetti criteri qualificanti, lo schema di decreto fissa le regole essenziali alle quali si deve uniformare il giudice in sede di accertamento della responsabilità: in primo luogo, sono fissate le norme di *disciplina sostanziale*.

Con scrupolosa osservanza delle tassative indicazioni della delega in ordine ai criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie civili (art. 2, comma 3, lett.e)), l'**articolo 5** (*Criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie civili*) stabilisce che, in sede di determinazione dell'importo, il giudice debba attenersi ad un parametro di proporzionalità alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'arricchimento del soggetto responsabile, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della propria azione, alla personalità e alle condizioni economiche dell'agente. L'espresso riferimento -da parte della delega- all'indice di commisurazione rappresentato dalla reiterazione dell'illecito, pone, peraltro, la necessità di disciplinare i presupposti e le condizioni necessari perché l'illecito sia considerato 'reiterato'. L'**articolo 6** (*Reiterazione dell'illecito*) è chiamato, per l'appunto, a svolgere la predetta funzione: sul presupposto secondo cui la valutazione giudiziale debba essere circoscritta ai soli illeciti sottoposti a sanzione pecuniaria civile, si prevede che si abbia reiterazione quando l'illecito civile è compiuto entro quattro anni dalla commissione, da parte dello stesso soggetto, di un'altra violazione sottoposta a sanzione pecuniaria civile, che sia della stessa indole e che sia stata accertata con provvedimento esecutivo. Sempre in rapporto alla reiterazione quale indice di commisurazione della sanzione, i

commi 2 e 3 della disposizione in esame precisano, rispettivamente, la nozione di “violazioni della stessa indole” in termini sostanzialmente omogenei alle indicazioni normative di cui all’art. 8-*bis*, l.689/1981, in tema di reiterazione della violazione amministrativa. Al fine di assicurare la concreta operatività della disposizione in materia di reiterazione, l’**articolo 7** (*Registro informatizzato dei provvedimenti in materia di sanzioni pecuniarie civili*) stabilisce che, con decreto del Ministro della Giustizia, siano adottate norme aventi ad oggetto la tenuta di un registro, in forma automatizzata, per l’iscrizione dei provvedimenti con cui il giudice applica la sanzione pecuniaria civile.

L’**articolo 8** (*Concorso di persone*) prende, invece, in considerazione l’eventualità che alla realizzazione di uno o più illeciti previsti all’articolo 4 cooperino più individui, prevedendo che, in tal caso, ciascun concorrente soggiaccia alla correlativa sanzione pecuniaria civile (si tratta di soluzione in linea con quanto stabilito dall’art. 5, l.689/1981).

Com’è stato già accennato, nel silenzio della delega, si è ritenuto maggiormente in linea con la finalità general-preventiva attribuita dal legislatore all’istituto delle sanzioni pecuniarie civili prevedere che i proventi di quest’ultime siano devolute a favore della Cassa delle ammende: tale destinazione è stabilita dall’**articolo 9** (*Destinazione del provento della sanzione*).

L’**articolo 10** (*Pagamento della sanzione*) rinvia al d.P.R. 30.5.2012, n.115 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*) per quel che concerne la disciplina delle modalità e del termine di pagamento, nonché delle forme di riscossione dell’importo dovuto; la medesima disposizione prevede, altresì, la possibilità e le modalità di rateizzazione dell’adempimento, il divieto di copertura assicurativa e l’intrasmissibilità agli eredi dell’obbligo di pagamento (sulla falsariga di quanto già previsto dall’art. 7, l.689/1981, in tema di illeciti amministrativi), in considerazione del carattere ‘personale’ della responsabilità da illecito sottoposto a sanzione civile pecuniaria.

8. Il Capo II racchiude, altresì, le norme di *disciplina processuale* (articoli da 11 a 13).

Per quel che concerne il regime di procedibilità (su cui la legge delega tace), in seno alla Commissione sono emersi due orientamenti diversi, originati verosimilmente dal carattere fortemente innovativo dell’istituto a fronte di una certa indeterminatezza dei principi e criteri direttivi della delega.

Secondo un primo indirizzo, rivelatosi minoritario, ai fini dell’irrogazione della sanzione pecuniaria civile sarebbe necessaria un’apposita richiesta in tal senso della persona offesa. L’orientamento di segno diverso, rivelatosi maggioritario in seno alla Commissione, ritiene, invece, che, tenuto conto della funzione marcatamente general-preventiva sottesa alla comminatoria della sanzione pecuniaria civile e delle pregnanti connotazioni pubblicistiche del profilo ‘punitivo’, non sia coerente far dipendere l’applicazione della sanzione pecuniaria dalla volontà della persona offesa. Oltre che più conforme ad esigenze di “prudenza processuale” (imposte anche dal carattere particolarmente innovativo dell’istituto delle sanzioni civili punitive),

l'opzione a favore dell'inflizione *ex officio* della sanzione punitiva, è stata ritenuta sostanzialmente imposta dalla previsione della destinazione pubblicistica del provento della stessa.

Nella prospettiva, dunque, dell'applicazione *ex officio*, l'**articolo 12, comma 1**, prevede che il giudice possa irrogare la sanzione pecuniaria civile solo nel caso in cui accolga la domanda di risarcimento del danno proposta dalla persona offesa. Nel silenzio del legislatore delegante, non è stata introdotta alcuna norma di disciplina volta a incidere sul *quantum* di prova necessario ai fini dell'inflizione della sanzione punitiva, ritenendosi sufficiente il raggiungimento dello standard di prova normalmente occorrente in un processo civile e, in particolare, ai fini della decisione sulla domanda di risarcimento del danno: la scelta di uniformare lo standard probatorio, allineandolo a quello contemplato nell'ordinamento civile, è dettata da esigenze di coerenza e di funzionalità pratico-applicativa. Il secondo comma della disposizione in esame stabilisce che il giudice non possa applicare la sanzione pecuniaria civile qualora l'atto introduttivo sia stato notificato nella peculiare forma stabilita dal codice di procedura civile in caso di persona irreperibile. Poiché nel processo penale la stessa legge n.67/2014 ha introdotto norme che consentono di pervenire alla condanna solo laddove l'imputato abbia avuto conoscenza certa del procedimento a suo carico, al fine di assicurare analoghe garanzie nell'ambito della tutela sanzionatoria civile, si è escluso che il giudice possa irrogare la sanzione laddove la notifica dell'atto introduttivo sia avvenuta nelle forme di cui all'art.143 c.p.c., concernente le modalità di notificazione a persona irreperibile. Le predette garanzie e cautele vengono meno laddove, anche nel corso del giudizio, emerga con certezza che il convenuto, sebbene non costituitosi, abbia avuto conoscenza della pendenza del procedimento (**articolo 12, comma 2**).

In funzione di 'chiusura' delle norme di disciplina di natura processuale, l'**articolo 13** (*Disciplina processuale*) stabilisce che, ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria civile si osservino le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili con le norme del presente capo (con tale formula s'intende, ad es., rinviare al predetto codice di rito per quel che concerne il regime probatorio applicabile).

9. La legge delega non contiene nessuna indicazione espressa riguardo alla *disciplina transitoria*. Pertanto, nel dubbio circa il reale potere del legislatore delegato di legiferare in ambito intertemporale, considerato altresì il carattere innovativo degli istituti in questione che impediscono di riferirsi a precedenti legislativi consimili, è stato ritenuto preferibile non inserire nello schema di decreto le relative norme di disciplina.

Premesso che, nel caso di giudizi penali definiti in modo irrevocabile, troverà applicazione l'art. 2, comma 2, c.p., in rapporto ai procedimenti pendenti si pone la seguente alternativa: 1) coltivare l'esigenza di introdurre norme transitorie volte ad assicurare l'applicazione retroattiva della nuova disciplina in materia di sanzioni pecuniarie civili, al fine di evitare disparità di trattamento; 2) non prevedere

l'applicazione retroattiva della nuova disciplina, al fine di privilegiare esigenze di economia processuale.

Nell'eventualità che s'intendesse assumere la prima opzione, la Commissione ha provveduto a redigere una proposta di norma transitoria che qui di seguito viene trascritta:

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso. Tuttavia, a tali fatti non può essere irrogata una sanzione civile di importo superiore al massimo della pena originariamente comminata per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale.

2. Se è pendente procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 2, comma 3, lett. a), della legge 28 aprile 2014 n. 67, costituente illecito civile a norma del presente decreto, a richiesta del giudice civile competente ai sensi dell'articolo 11, l'autorità giudiziaria dispone la trasmissione degli atti, salvo che il reato risulti prescritto o altrimenti estinto alla data di entrata in vigore del decreto.

3. Nel caso previsto dal comma che precede, se l'azione penale non è ancora stata esercitata, la trasmissione degli atti è disposta senza ritardo dal pubblico ministero il quale, in caso di procedimento già iscritto, annota la relativa trasmissione nel registro delle notizie di reato; se l'azione penale è già stata esercitata, la trasmissione è disposta dal giudice il quale pronuncia, in camera di consiglio, sentenza inappellabile di non luogo a procedere o di assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

4. Se il procedimento penale per i reati di cui al secondo comma è stato definito, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero, del condannato o del suo difensore munito di procura speciale, revoca la sentenza o il decreto perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Tuttavia, la sanzione non ancora eseguita si converte in sanzione pecuniaria civile, che il giudice applica con la stessa ordinanza. Il giudice provvede, ove necessario, al ragguaglio a norma dell'articolo 135 del codice penale, fermo il limite di cui al primo comma del presente articolo, nonché ad ogni altro adempimento conseguente.

5. Nei casi previsti dal terzo e quarto comma, conservano efficacia nel giudizio civile le prove assunte nel procedimento penale, alle condizioni di cui all'articolo 238 del codice di procedura penale.

Considerato che le cornici edittali dei nuovi illeciti sono determinate in modo indipendente dalla originaria comminatoria edittale, si è previsto un limite alla sanzione pecuniaria irrogabile, rappresentato dal massimo della pena originariamente comminata.

I rapporti fra procedimento penale e civile sono poi regolati, ispirandosi per quanto di ragione alla norma transitoria dettata in tema di illeciti depenalizzati, distinguendo

essenzialmente fra procedimenti penali pendenti (con parziali diversità di disciplina a seconda che l'azione penale sia stata già esercitata, o meno) e procedimenti penali definiti con sentenza definitiva. Tenendo conto del già ricordato carattere 'residualmente' pubblicistico dei nuovi illeciti, si è previsto che il giudice civile investito della cognizione sull'azione di risarcimento del danno, in deroga al principio dell'impulso di parte, possa richiedere d'ufficio all'autorità giudiziaria penale la trasmissione degli atti. A fini di economia processuale, si prevede che le prove eventualmente già assunte nel procedimento penale conservino efficacia nel giudizio civile.

Quanto al caso di sentenza definitiva, si prevede la revoca della stessa, ma accompagnata un meccanismo di conversione in sanzione pecuniaria civile della sanzione penale eventualmente non ancora eseguita. Non essendo richiamato l'art. 667 co. 4 c.p.p., diversamente da quanto previsto nella disciplina transitoria in tema di depenalizzazione, si intende applicabile l'ordinario procedimento di esecuzione (art. 666 c.p.p.). Ciò perché la novità della disciplina suggerisce di evitare sin dall'inizio di far carico al giudice di un provvedimento senza formalità quale quello previsto dal citato art. 667 co. 4, sul quale si innesti solo per effetto di opposizione una successiva fase disciplinata dalla norma generale.

Capo I
ABROGAZIONE DI REATI E MODIFICHE AL CODICE PENALE

Art. 1
(*Abrogazione di reati*)

1. Sono abrogati i seguenti articoli del codice penale:

- a) 485;
- b) 486;
- c) 594;
- d) 627;
- e) 647.

Art. 2
(*Modifiche al codice penale*)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 488 è così sostituito: "Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali. Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli previsti dall'articolo precedente si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.";

b) all'articolo 489, il secondo comma è abrogato;

c) all'articolo 490 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il primo comma è così sostituito: "Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.";

2) il secondo comma è abrogato;

d) l'articolo 491 è così sostituito: "491. Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito". Se alcuna delle falsità previste dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.

Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso".

e) l'articolo 491-bis è così sostituito: "Documenti informatici. Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici".

f) l'articolo 493-bis è così sostituito: "Casi di perseguibilità a querela. I delitti previsti dagli articoli 490 e 491, quando concernono una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, sono punibili a querela della persona offesa.

Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo. ";

g) all'articolo 596 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma primo, le parole “dei delitti previsti dai due articoli precedenti” sono sostituite dalle seguenti: “dal delitto previsto dall’articolo precedente”;

2) al comma quarto, le parole “applicabili le disposizioni dell’articolo 594, comma primo, ovvero” sono sostituite dalle seguenti: “applicabile la disposizione dell’articolo 595, comma primo.”;

h) all’articolo 597, comma primo, le parole “I delitti previsti dagli articoli 594 e 595 sono punibili” sono sostituite dalle seguenti: “Il delitto previsto dall’articolo 595 è punibile”;

i) all’articolo 599 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Provocazione.”;

2) il comma primo e il comma terzo sono abrogati;

3) nel comma secondo, le parole “dagli articoli 594 e” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo”;

l) l’articolo 631 è così sostituito: “Usurpazione. Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, di un immobile pubblico o destinato ad uso pubblico, ne rimuove o altera i termini è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 206 euro.”;

m) l’articolo 632 è così sostituito: “Deviazione di acque e modificazione dello stato di luoghi. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque pubbliche o destinate ad uso pubblico ovvero immuta lo stato di luoghi pubblici o destinati ad uso pubblico, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 206 euro.”;

n) l’articolo 633 è così sostituito: “Invasione di terreni o edifici. Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Le pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi.

Le pene di cui al comma precedente si applicano, altresì, quando il fatto ivi previsto sia commesso su terreni o edifici privati altrui da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi.”;

o) l’articolo 635 è così sostituito: “Danneggiamento. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: a) edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7 dell’articolo 625; b) opere destinate all’irrigazione; c) piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento; d) attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.”;

p) l’articolo 635-*bis*, comma secondo, è così sostituito: “Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.”;

q) l’articolo 635-*ter*, comma terzo, è così sostituito: “Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”;

r) l'articolo 635-*quater*, comma secondo, è così sostituito: “Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”;

s) l'articolo 635-*quinqües*, comma terzo, è così sostituito: “Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”;

t) l'articolo 636, comma quarto, è così sostituito: “Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso su fondi, terreni o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.”;

u) l'articolo 639-*bis* è abrogato.

Capo II

ILLECITI SOTTOPOSTI A SANZIONI PECUNIARIE CIVILI

Art. 3

(Responsabilità civile per gli illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie)

1. I fatti previsti dall'articolo seguente, se realizzati con dolo, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita.
2. Si osserva la disposizione di cui all'art. 2947, primo comma, del codice civile.

Art. 4

(Illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie)

1. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro [cento] a euro [ottomila]:
 - a) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa;
 - b) il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, s'impadronisce della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, salvo che il fatto sia commesso su cose fungibili e il valore di esse non ecceda la quota spettante al suo autore;
 - c) al di fuori dei casi di cui agli articoli da 635 a 635-*quinqües* del codice penale, chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui;
 - d) chi, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate;
 - e) chi, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo;
 - f) chi si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.
2. Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, se le offese sono reciproche, il giudice può non applicare la sanzione pecuniaria civile.
3. Non è sanzionabile chi ha commesso il fatto previsto dal comma primo, lettera a), del presente articolo, nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.
4. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro [duecento] a euro [dodicimila]:
 - a) chi arreca ad altri un danno facendo uso o lasciando che altri faccia uso di una scrittura privata da lui falsamente formata o da lui alterata. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata;

- b) chi, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, se dal fatto di farne uso o di lasciare che se ne faccia uso deriva un danno ad altri;
- c) chi arreca ad altri un danno, commettendo falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dalla lettera precedente;
- d) chi, senza essere concorso nella falsità, facendo uso di una scrittura privata falsa, arreca ad altri un danno;
- e) chi, distruggendo, sopprimendo od occultando in tutto o in parte una scrittura privata vera, arreca ad altri un danno;
- f) chi commette il fatto di cui al comma primo, lettera a), del presente articolo, nel caso in cui l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in presenza di più persone;
- g) al di fuori dei casi di cui all'articolo 631 del codice penale, chi, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini;
- h) al di fuori dei casi di cui all'articolo 632 del codice penale, chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi;
- i) al di fuori dei casi di cui all'articolo 633 del codice penale, chi invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto.

5. Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma precedente, si applicano anche nel caso in cui alcuna delle falsità ivi previste riguardi un documento informatico privato avente efficacia probatoria.

6. Agli effetti delle disposizioni di cui al comma quarto, lettere a), b), c), d) ed e), del presente articolo, nella denominazione di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di esse, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

7. Nei casi di cui al comma quarto, lettere b) e c) del presente articolo, si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.

8. Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo si applicano anche nel caso di cui al comma quarto, lettera f), del medesimo articolo.

Art. 5

(Criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie civili)

1. L'importo della sanzione pecuniaria civile deve essere determinato dal giudice tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) gravità della violazione;
- b) reiterazione dell'illecito;
- c) arricchimento del soggetto responsabile;
- d) opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito;
- e) personalità dell'agente;
- f) condizioni economiche dell'agente.

Art. 6

(Reiterazione dell'illecito)

1. Si ha reiterazione nel caso in cui l'illecito sottoposto a sanzione pecuniaria civile sia compiuto entro quattro anni dalla commissione, da parte dello stesso soggetto, di un'altra violazione sottoposta a sanzione pecuniaria civile, che sia della stessa indole e che sia stata accertata con provvedimento esecutivo.

2. Ai fini del comma precedente, sono considerate della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono, presentino una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

Art. 7

(Registro informatizzato dei provvedimenti in materia di sanzioni pecuniarie civili)

1. Con apposito decreto il Ministro della Giustizia adotta le disposizioni relative alla tenuta di un registro, in forma automatizzata, per l'iscrizione dei provvedimenti con cui il giudice applica la sanzione pecuniaria civile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo precedente.

Art. 8

(Concorso di persone)

1. Quando più persone concorrono in un illecito di cui al presente capo, ciascuna di esse soggiace alla sanzione pecuniaria civile per esso stabilita.

Art. 9

(Destinazione del provento della sanzione)

1. Il provento della sanzione pecuniaria civile è devoluto a favore della Cassa delle ammende.

Art. 10

(Pagamento della sanzione)

1. Per le modalità e per il termine di pagamento della sanzione pecuniaria civile, nonché per le forme di riscossione dell'importo dovuto, si osservano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115.

2. In considerazione delle condizioni economiche del condannato, il giudice può disporre che il pagamento della sanzione pecuniaria civile sia effettuato in rate mensili da due a otto.

3. Ciascuna rata non può essere inferiore ad euro cinquanta.

4. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria, il soggetto condannato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

5. Il condannato può estinguere la sanzione civile pecuniaria in ogni momento, mediante un unico pagamento.

6. Per il pagamento della sanzione pecuniaria civile non è ammessa alcuna forma di copertura assicurativa.

7. L'obbligo di pagare la sanzione pecuniaria civile non si trasmette agli eredi.

Art. 11

(Giudice competente)

1. La competenza ad applicare le sanzioni pecuniarie civili spetta al giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno.

Art. 12

(Provvedimento del giudice)

1. Al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento del danno proposta dalla

persona offesa, il giudice decide sull'applicazione della sanzione civile pecuniaria.

2. Il giudice non può applicare la sanzione civile pecuniaria qualora l'atto introduttivo sia stato notificato nelle forme di cui all'articolo 143 del codice di procedura civile, salvo che la controparte si sia costituita in giudizio o risulti, comunque, con certezza che questa abbia avuto conoscenza del processo o di atti del medesimo.

Art. 13
(Disciplina processuale)

1. Al procedimento, anche ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria civile, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili con le norme del presente capo.